

12 marzo 2020

COVID-19: DPCM 11 Marzo: ulteriori misure urgenti di contenimento del contagio sull'intero territorio nazionale

A seguito del continuo incremento dei contagi e decessi derivanti dall'infezione da coronavirus¹ ("Covid-19" o "Coronavirus"), il presidente del Consiglio dei Ministri ha emesso in data 11 marzo 2020 un nuovo decreto che impone ulteriori misure emergenziali di contenimento del diffondersi del virus (il "DPCM 11 Marzo"). Sempre lo stesso 11 marzo 2020, l'Organizzazione mondiale della sanità (OMS) ha dichiarato l'epidemia da Covid-19 una **pandemia**, esprimendo al contempo «profonda preoccupazione per i livelli allarmanti di diffusione e gravità».

Le nuove misure emergenziali del governo italiano intensificano le restrizioni alla libera circolazione delle persone, già introdotte per la Regione Lombardia e ulteriori 14 province con DPCM dell'8 marzo 2020, e successivamente estese a tutto il paese con DPCM del 9 marzo 2020. Si vedano le nostre precedenti [newsletter](#).

In particolare, il DPCM 11 Marzo prevede, con alcune limitate eccezioni, la **chiusura totale di tutte le attività di vendita al dettaglio**, dei **servizi di ristorazione** e di **cura della persona**. E' garantito lo svolgimento dei servizi pubblici essenziali quali il **trasporto pubblico**, che potrà tuttavia subire limitazioni all'interno di ciascuna regione. I **servizi bancari, finanziari e assicurativi** rimangono, con talune limitazioni, garantiti. Fatte salve talune restrizioni, **le attività agricole, manifatturiere e i servizi professionali rimangono consentiti**.

Le nuove misure si applicano **a tutto il paese** e resteranno in vigore dal 12 marzo 2020 sino al **25 marzo 2020**.

Il governo italiano ha, inoltre, annunciato un piano di misure economiche - del valore di [25 miliardi di euro] - a sostegno delle imprese e delle famiglie. Tali misure sono attese a breve e prevedranno la sospensione del pagamento delle tasse e dei contributi previdenziali, il sostegno all'attività internazionale delle imprese e, al fine di ridurre il costo del lavoro e le indennità dirette, un esteso ricorso agli ammortizzatori sociali.

La presente *newsletter* fornisce una panoramica delle principali misure introdotte dal DPCM 11 Marzo.

1. Quali attività sono sospese o chiuse?

Il DPCM 11 Marzo sospende:

- tutte le attività commerciali al dettaglio di qualsiasi dimensione e tipo (compresi i centri commerciali), ad eccezione:
 - dei negozi alimentari e dei negozi che vendono "*beni di prima necessità*", come definiti nell'**Allegato 1**;

¹ Secondo il bollettino diffuso dalla Protezione Civile in data 11 marzo 2020, le infezioni sono aumentate in 24 ore da 2.000 a 12.400 e i decessi sono aumentati da 196 a 827.

- delle edicole (più in generale, dei negozi che vendono giornali), dei tabaccai, delle farmacie e delle parafarmacie,
a condizione che possano garantire una distanza di un metro tra le persone;
- tutti i servizi di ristorazione, compresi bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie, eccetto:
 - i servizi di mensa e di ristorazione commerciale che riescano a garantire una distanza di almeno un metro tra i clienti;
 - i servizi di ristorazione (esclusivamente per la consegna a domicilio), a condizione che rispettino le norme igieniche e di sicurezza relativamente al confezionamento e al trasporto dei prodotti;
 - i servizi di ristorazione (i) presso le stazioni di rifornimento di carburante (su strade e autostrade) (ii) presso gli aeroporti e/o le stazioni dei treni e (iii) presso gli ospedali, a condizione che garantiscano una distanza di almeno un metro tra i clienti;
- tutti i servizi di assistenza alla persona, compresi parrucchieri, barbieri, *beauty farm*, etc., ad eccezione dei servizi di cui all' **Allegato 2**.

Tutti i mercati sono chiusi, ad eccezione dei mercati che vendono prodotti alimentari.

Il commercio elettronico e le televendite rimangono consentiti (si veda l'**Allegato 1**).

2. Gli alberghi e le altre strutture ricettive possono rimanere aperti?

Gli alberghi e le altre strutture turistico ricettive (agriturismo ecc.) non sono menzionati nel DPCM 11 Marzo e pertanto possono restare aperti.

Questa la posizione assunta da Federalberghi, l'associazione nazionale degli albergatori e turismo, in una nota² che menziona altresì che tale posizione è stata confermata informalmente dal Ministero per i Beni Culturali e per il Turismo. Tuttavia, se gli alberghi e altre strutture ricettive offrono al loro interno attività di vendita al dettaglio, ristorazione o servizi alla persona, queste tipologie di attività devono essere sospese.

Inoltre, visto il calo vertiginoso di prenotazioni e considerato che si può viaggiare solo per comprovate motivi di lavoro, necessità e esigenze legate alla salute, ad oggi molti alberghi soprattutto in gran parte delle località turistiche decideranno di sospendere l'attività.

3. I servizi bancari, assicurativi e finanziari sono ammessi?

I servizi bancari, assicurativi e finanziari (tra cui la gestione collettiva del risparmio e i servizi di investimento) restano garantiti, a condizione che rispettino le norme igieniche e di sicurezza già descritte nelle nostre precedenti *newsletter* sui [DPCM dell'8 Marzo 2020](#) e [DPCM del 9 Marzo 2020](#). Una sospensione anche di breve durata di tali attività avrebbe potuto comportare elevate criticità, anche per i mercati finanziari internazionali.

Il lavoro dovrà essere svolto, per quanto possibile, da remoto.

² Si veda la circolare n. 74 dell'11 marzo 2020

Resta inoltre garantita l'apertura dei relativi uffici sul territorio. Tuttavia, la maggior parte delle banche - già a seguito dell'introduzione delle prime restrizioni alla circolazione, nonché al fine di rispettare la normative in tema di distanze di sicurezza tra la clientela - ha temporaneamente chiuso un certo numero di sportelli.

4. E le attività del settore agricole, zootecnico e di trasformazione dei prodotti alimentari?

A condizione che siano rispettate le norme igieniche e di sicurezza, le attività agricole, la lavorazione degli alimenti per l'uomo e per gli animali e le altre attività "zootecniche", comprese le filiere che ne forniscono beni e servizi, rimangono garantite.

Il lavoro dovrà essere svolto, per quanto possibile, da remoto e rispettare le norme igieniche applicabili.

5. Il trasporto pubblico è garantito e le infrastrutture rimarranno aperte?

Alla luce dell'emergenza sanitaria, il DPCM 11 Marzo autorizza i Presidenti delle varie Regioni italiane a riorganizzare i servizi delle aziende di **trasporto pubblico**, in modo da ridurre e **limitare il servizio alle effettive esigenze** e al solo scopo di **garantire un servizio minimo essenziale**.

Sulla base delle effettive esigenze - e al solo scopo di garantire un servizio minimo essenziale - il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, di concerto con il Ministero della Salute, potrà altresì riorganizzare i servizi di **trasporto interregionale automobilistico, ferroviario, aereo e marittimo**.

Si segnala altresì che alcuni gestori aeroportuali hanno già autonomamente deciso, in considerazione della riduzione di voli e passeggeri, di chiudere temporaneamente alcuni scali (tra cui Roma Ciampino) e/o terminal (tra cui Terminal 1 di Milano Malpensa e Roma Fiumicino).

6. Le merci possono circolare? Quid per le consegne a domicilio?

Il DPCM 11 Marzo non menziona il trasporto di beni e servizi, che rimane, pertanto, consentito, come già confermato nelle nostre precedenti *newsletter* sui [DPCM dell'8 Marzo 2020](#) e [DPCM del 9 Marzo 2020](#), nel rispetto delle norme di sicurezza per i trasportatori.

Peraltro, il DPCM 11 Marzo consente espressamente l'e-commerce e la consegna a domicilio di servizi di ristorazione, la cui operatività deve, pertanto, essere garantita, compresa la mobilità domicilio-luogo di lavoro e tra i vari luoghi di lavoro da parte degli operatori.

Tuttavia, con riferimento al trasporto ferroviario, aereo e marittimo delle merci, si segnala che i Presidenti delle varie regioni possono disporre eventuali future restrizioni (si veda la domanda #6).

7. I comuni e gli uffici pubblici sono aperti?

Le pubbliche amministrazioni (ad es. Comuni, Catasto, INPS, INAIL, CAF, Poste, Camere di Commercio ecc.) devono assicurare lo svolgimento in via ordinaria delle prestazioni lavorative in forma agile del proprio personale dipendente, anche in deroga agli accordi individuali e agli obblighi informative, e individuare le attività indifferibili da rendere in presenza.

Si raccomanda ai datori di lavoro di promuovere nella misura massima consentita la fruizione da parte dei lavoratori pubblici dipendenti dei periodi di congedo ordinario e di ferie.

Le amministrazioni pubbliche devono, pertanto, **valutare ogni specifica situazione** e le **relative modalità organizzative** di riduzione dell'afflusso sia dei dipendenti che degli utenti, e **sospendere i servizi** che valuta **differibili**.

Le norme di cui sopra non si applicano alle attività strettamente funzionali alla gestione dell'emergenza.

8. Le imprese che svolgono attività produttive restano aperte?

Le attività produttive (ad esempio industria e logistica) potranno continuare a svolgere le proprie attività produttive, alle seguenti condizioni:

- a. sia attuato il massimo utilizzo da parte delle imprese di modalità di lavoro agile per le attività che possono essere svolte al proprio domicilio o in modalità a distanza;
- b. siano incentivate le ferie e i congedi retribuiti per i dipendenti nonché gli altri strumenti previsti dalla contrattazione collettiva;
- c. siano **sospese tutte le attività dei reparti aziendali non indispensabili alla produzione**;
- d. siano assunti **protocolli di sicurezza** anti-contagio e, laddove non fosse possibile rispettare la distanza interpersonale di un metro come principale misura di contenimento, siano forniti strumenti di protezione individuale (e.g. guanti, mascherine, igienizzanti);
- e. siano incentivate le operazioni di sanificazione dei luoghi di lavoro, anche utilizzando a tal fine forme di ammortizzatori sociali.

Devono essere **limitati al massimo gli spostamenti all'interno dei siti** e **contingentato l'accesso agli spazi comuni**.

Il DPCM 11 Marzo raccomanda che siano raggiunte intese tra le organizzazioni datoriali e sindacali in relazione all'implementazione delle norme di cui sopra.

In attesa che venga definito un protocollo tra Confindustria/le varie associazioni di categorie e le organizzazioni sindacali, occorre stabilire (i) cosa fare sino a che non vi sia un protocollo "ufficiale" al quale adeguarsi e (ii) quali azioni adottare per raccordare l'adozione delle misure anti-contagio con le norme di sicurezza sul lavoro ex D. Lgs. 81/2008 e la documentazione H&S (DVR ecc.).

In ogni caso, le aziende dovranno **valutare ogni specifica situazione** e le **relative modalità organizzative**, e **sospendere i reparti non indispensabili alla produzione**.

9. Gli studi professionali e gli altri servizi del terziario possono continuare ad operare?

Tutte le attività professionali sono consentite, alle condizioni di cui al paragrafo 8, lettere da a ad e di cui sopra.

10. Cosa succede alle attività e appalti di costruzioni?

Le attività e appalti di costruzione non sono espressamente regolate nel DPCM 11 Marzo ma rientrano nelle attività produttive, che potrebbero continuare “*assumendo protocolli di sicurezza anti-contagio e, laddove non fosse possibile rispettare la distanza interpersonale di un metro, con adozione di strumenti di protezione individuale*”.

Tuttavia, è evidente che all'interno di un cantiere (soprattutto se in aree chiuse) risulta difficile, se non a volte impossibile, introdurre pratiche di igienizzazione costante e rispettare - per molte lavorazioni - la distanza interpersonale di un metro. E' pertanto ragionevole sostenere che sussistano condizioni di forza maggiore che possono imporre la sospensione dell'attività. In questo senso si sta muovendo anche ANCE, l'Associazione Nazionale dei Costruttori Edili, manifestando la disponibilità delle imprese associate a sospendere le attività, al fine di contrastare la diffusione del virus Covid-19.

In assenza di una presa di posizione univoca a livello nazionale, è raccomandabile che ogni situazione venga singolarmente esaminata. Inoltre, al fine di prevenire possibili controversie, tra committente e appaltatore e anche nei confronti dei futuri utilizzatori degli immobili in costruzione, è raccomandabile che la decisione di sospendere le attività sia assunta di comune intesa, con una condivisione dei prevedibili impatti sul cronoprogramma.

11. Quali altre restrizioni si applicano?

Tutte le altre misure introdotte con i precedenti DPCM dell'8 e 9 Marzo restano in vigore ove compatibili con le nuove misure introdotte dal DPCM 11 Marzo. Ciò significa, *inter alia*, che gli spostamenti delle persone fisiche in entrata e in uscita dall'Italia, nonché all'interno dell'Italia, sono consentiti solo in caso di “**comprovate esigenze lavorative**” o “**situazioni di necessità**” ovvero “**spostamenti per motivi di salute**”. E' consentito tuttavia il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza in Italia³.

È consigliato il lavoro da remoto e le teleconferenze in luogo di riunioni fisiche ove possibile. Qualora il lavoro da remoto non fosse possibile, si raccomanda ai datori di lavoro di promuovere tra i propri dipendenti la fruizione dei periodi di congedo ordinario e di ferie⁴.

Qualora quanto sopra non fosse possibile, con riferimento alla dimostrazione delle “comprovate esigenze lavorative” che giustificano gli spostamenti delle persone fisiche, secondo [le “direttive ai Prefetti” emanate dal Ministero dell'Interno](#), è sufficiente una “autocertificazione”, che i singoli potrebbero rendere su un modulo (disponibile al seguente [link](#)). Ciò nonostante, considerate le sanzioni, anche di carattere penale, associate alla violazione dei divieti di cui al DPCM 8 Marzo, si suggerisce che il datore di lavoro predisponga e fornisca al/i lavoratore/i una certificazione delle predette esigenze. In proposito, si sottolinea che il DPCM 8 Marzo riserva una via preferenziale allo *smartworking* e allo smaltimento di ferie/permessi arretrati. Pertanto, sarà opportuno specificare le ragioni per le quali tali modalità di lavoro o astensione dal lavoro non siano possibili nel caso di specie.

In sede di eventuali controlli potrebbe, altresì, essere utile munire il personale di documentazione attestante il rapporto di lavoro con la società (es. *badge* corredato di estremi identificativi) nonché un recente cedolino paga.

³ Cfr. Art.1, comma 1, lettera a) del DPCM 8 Marzo.

⁴ Cfr. Art.1, comma 1, lettera e) del DPCM 8 Marzo.

Inoltre rammentiamo nuovamente che:

- è vietata ogni forma di assembramento di persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico⁵;
- i soggetti risultati positivi al Covid-19 devono restare in quarantena⁶;
- chiunque abbia sintomatologia da infezione respiratori e febbre (maggiore di 37,5° C) è fortemente raccomandato di rimanere presso il proprio domicilio e limitare al massimo i contatti sociali, contattando il proprio medico curante anche qualora non abbia ulteriori sintomi da infezione virale;
- sono sospesi tutti gli eventi sportivi, salvo quelli organizzati da organismi sportivi internazionali che potranno svolgersi all'interno di impianti sportivi utilizzati a porte chiuse, ovvero all'aperto senza la presenza di pubblico; ed effettuando controlli idonei a contenere il rischio di diffusione del virus COVID-19 tra gli atleti, i tecnici, i dirigenti e tutti gli accompagnatori che vi partecipano⁷;
- lo sport e le attività motorie svolti all'aperto sono ammessi esclusivamente a condizione che sia possibile consentire il rispetto della distanza interpersonale di un metro⁸;
- sono chiusi tutti gli impianti sciistici⁹;
- sono chiusi i musei, le scuole da ballo, le discoteche, le palestre, i centri benessere, le piscine, i centri culturali e sociali¹⁰;
- sono chiuse tutte le scuole di ogni stato e grado, gli asili e le università **fino al 3 aprile 2020**, ferma in ogni caso la possibilità di svolgimento di attività formative a distanza (e.g. *e-learning*)¹¹.

12. Quali misure di sostegno vengono previste per le imprese e le famiglie?

Il Governo sta mettendo a punto un pacchetto di misure di sostegno che saranno contenute in un Decreto Legge di imminente emanazione. Allo stato, sembra che tra le principali misure lavoristiche vi sarà un sistema emergenziale di ammortizzatori sociali che, in combinato disposto - ossia attraverso CIGO, FIS e CIG in deroga - dovrebbe assicurare una copertura di circa due mesi a tutti i datori di lavoro. Inoltre, sono previsti congedi dal lavoro, e correlate indennità, finalizzati ad assicurare un sostegno economico ai dipendenti e lavoratori autonomi con figli minori di anni 12.

Provvederemo a fornire maggiori informazioni non appena il provvedimento normativo sarà emanato.

⁵ Cfr. Art.1, comma 2 del DPCM 9 Marzo.

⁶ Cfr. Art.1, comma 1, lettera b) del DPCM 8 Marzo.

⁷ Cfr. Art.1, comma 3 del DPCM 9 Marzo. Gli impianti sportivi sono utilizzabili, a porte chiuse, soltanto per le sedute di allenamento degli atleti, professionisti e non professionisti, riconosciuti di interesse nazionale dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) e dalle rispettive federazioni, in vista della loro partecipazione ai giochi olimpici o a manifestazioni nazionali ed internazionali.

⁸ Cfr. Art.1, comma 3 del DPCM 9 Marzo.

⁹ Cfr. Art.1, comma 1, lettere f) del DPCM 8 Marzo.

¹⁰ Cfr. Art.1, comma 1, lettere g) e s) del DPCM 8 Marzo.

¹¹ Cfr. Art.1, comma 1, lettere h) – o) del DPCM 8 Marzo.

Gianni, Origoni, Grippo, Cappelli & Partners ha organizzato una Task Force interna, la **Task Force Covid**, per monitorare costantemente l'evolversi della normativa. La Task Force Covid è a completa disposizione per supportarvi nell'individuazione, elaborazione ed implementazione delle migliori strategie volte a contenere gli impatti della diffusione del Covid-19 sull'operatività aziendale e sulla gestione dei rapporti commerciali in essere.

#iorestoacasa ma GOP è sempre al vostro fianco.
Per qualsiasi informazione scriveteci a: coronavirus@gop.it

Il presente documento viene consegnato esclusivamente per fini divulgativi.
Esso non costituisce riferimento alcuno per contratti e/o impegni di qualsiasi natura.



INFORMATIVA EX ART. 13 del Reg. UE 2016/679 - Codice in materia di protezione dei dati personali

I dati personali oggetto di trattamento da parte dallo studio legale Gianni, Origoni, Grippo, Cappelli & Partners (lo "Studio") sono quelli liberamente forniti nel corso di rapporti professionali o di incontri, eventi, workshop e simili, e vengono trattati anche per finalità informative e divulgative. La presente newsletter è inviata esclusivamente a soggetti che hanno manifestato il loro interesse a ricevere informazioni sulle attività dello Studio. Se Le fosse stata inviata per errore, ovvero avesse mutato opinione, può opporsi all'invio di ulteriori comunicazioni inviando una e-mail all'indirizzo: relazioniesterne@gop.it. Titolare del trattamento è lo studio Gianni, Origoni, Grippo, Cappelli & Partners, con sede amministrativa in Roma, Via delle Quattro Fontane 20.

Allegato 1 - Elenco delle attività di vendita al dettaglio che rimangono aperte

- Ipermercati
- Supermercati
- Discount di alimentari
- Minimercati ed altri esercizi non specializzati di alimentari vari
- Commercio al dettaglio di prodotti surgelati
- Commercio al dettaglio in esercizi non specializzati di computer, periferiche, attrezzature per le telecomunicazioni, elettronica di consumo audio e video, elettrodomestici
- Commercio al dettaglio di prodotti alimentari, bevande e tabacco in esercizi specializzati (codici ateco: 47.2)
- Commercio al dettaglio di carburante per autotrazione in esercizi specializzati
- Commercio al dettaglio apparecchiature informatiche e per le telecomunicazioni (ICT) in esercizi specializzati (codice ateco: 47.4)
- Commercio al dettaglio di ferramenta, vernici, vetro piano e materiale elettrico e termoidraulico
- Commercio al dettaglio di articoli igienico-sanitari
- Commercio al dettaglio di articoli per l'illuminazione
- Commercio al dettaglio di giornali, riviste e periodici
- Farmacie
- Commercio al dettaglio in altri esercizi specializzati di medicinali non soggetti a prescrizione medica
- Commercio al dettaglio di articoli medicali e ortopedici in esercizi specializzati
- Commercio al dettaglio di articoli di profumeria, prodotti per toletta e per l'igiene personale
- Commercio al dettaglio di piccoli animali domestici
- Commercio al dettaglio di materiale per ottica e fotografia
- Commercio al dettaglio di combustibile per uso domestico e per riscaldamento
- Commercio al dettaglio di saponi, detersivi, prodotti per la lucidatura e affini
- Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto effettuato via internet
- Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto effettuato per televisione
- Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto per corrispondenza, radio, telefono
- Commercio effettuato per mezzo di distributori automatici

Allegato 2 - Servizi alla persona

- Lavanderia e pulitura di articoli tessili e pelliccia
- Attività delle lavanderie industriali
- Altre lavanderie, tintorie
- Servizi di pompe funebri e attività connesse